



## COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

### DETERMINAZIONE

Numero	Reg. Sett.	Data
<b>179</b>	<b>15</b>	<b>16-07-2020</b>

**Area: SEGRETARIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINA A CONTRATTARE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS. N.267/00, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO.</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI :

§ gli articoli 88 e seguenti del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267.

§ l'articolo 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

§ il vigente Regolamento di Contabilità

§ la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.

§ il Provvedimento sindacale n. 17 del 08.04.2014 di conferimento della titolarità delle Posizioni Organizzative ai responsabili di settore ai sensi degli artt.107 e 109 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in base al quale al sottoscritto compete la Responsabilità dell'Area Amministrativa, Demografica, Statistica, promozionale e delle attività produttive del Comune di Mongrando, in sostituzione della dipendente Sasso Enrica, assente dal servizio;

VISTI gli artt. 88 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D Lgs. del 18/08/2000, n°267 riguardanti l'organizzazione degli Uffici e del Personale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO che i titolari di Posizione Organizzativa, ciascuno per i servizi di propria competenza, stipulano i contratti e sottoscrivono gli atti unilaterali nei quali il Comune è parte o ha interesse (aggiudicazione di gare relative all'affidamento dei lavori, forniture e servizi espletate mediante procedura negoziata;

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 54 del 16.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2020-2021-2022 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022;

VISTA l'ultima variazione al piano esecutivo di gestione relativo all'anno 2020 approvata con deliberazione G.C. n. 64 del 29.05.2020, con la quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dagli articoli 23 e successivi del regolamento di contabilità si è provveduto altresì:

- indicare i responsabili dei servizi tenuti ad assumere gli atti di gestione compresi gli impegni di spesa ;
- assegnare ad ogni servizio le dotazioni finanziarie analiticamente descritte per capitoli;

CONSIDERATO che il ricorso al broker consente di aver risposte più adeguate alle esigenze del Comune e, spesso, meno dispendiose, con un costante monitoraggio del mercato al fine di poter optare sempre per le condizioni contrattuali migliori;

ATTESO che per quanto sopra si ritiene opportuno affidarsi, ad un broker che, con l'esperienza e la professionalità in materia, possa garantire innanzitutto la partecipazione alla gara da parte di più Compagnie (con una concorrenza che porti alla calmierazione dei costi) e poi sia in grado di assicurare una continua e costante consulenza ed assistenza nelle situazioni avente interesse assicurativo, la segnalazione anticipata delle scadenze, la proposta di assiduo miglioramento ed una costante manutenzione del programma assicurativo;

CONSIDERATO, circa l'affidamento dell'incarico in questione, che occorre richiamare la giurisprudenza, in materia, della Corte di Cassazione, per giustificare la procedura da seguirsi;

ATTESO, infatti, che la Cassazione – Sezione III Civile – con sentenza n. 2416 del 07.02.2005, ha sostenuto che alla luce dell'art. 1 della legge 792/1984 “è mediatore di assicurazione e riassicurazione chiamato anche Broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione (alle quali non sia vincolato da impegni di sorta) soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione” ha ritenuto che il broker di assicurazione svolga attività mediatizia in forma di impresa commerciale, sia pure connotata da profili di intellettualità;

CONSIDERATO che tale decisione costituisce il frutto di due decisioni precedenti:

- sentenza n. 8467 del 26.08.98 (il contratto di brokeraggio è misto e risulta dalla combinazione dei contratti di prestazione d'opera intellettuale e di mediazione, il primo dei quali costituisce “prius” logico ed indefettibile del secondo);
- sentenza n. 6874 del 06.05.2004 (in considerazione del fatto che l'attività di brokeraggio è subordinata all'iscrizione all'albo professionale e questa all'iscrizione contro il rischio imprenditoriale, prevale l'aspetto mediatizio dell'attività non senza evidenziare i profili di intellettualità che l'attività presenta in

relazione alle specifiche ed approfondite conoscenze di economia, tecnica e diritto);

#### DATO ATTO CHE

§ la Corte dei Conti svolge alcune considerazioni in relazione all'oggetto del contratto di brokeraggio osservando che l'attività del broker, originariamente disciplinata dalla legge n. 792/1984, confluita nel Codice delle assicurazioni ex art. 106 del D.Lgs. n. 209/05, consiste "nel prestare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati". In concreto il broker assicurativo svolge un'attività in piena autonomia, volta a mettere in relazione con le imprese assicurative, alle quali non è legato da vincoli di sorta, i soggetti che intendono provvedere alla copertura di rischi, assistendoli anche nella determinazione del contenuto dei relativi contratti ed eventualmente collaborando alla gestione ed esecuzione degli stessi.

§ Il broker è quindi un professionista che assicura al cliente le migliori condizioni possibili ed al quale è legato da un contratto d'opera professionale, inerente un servizio assicurativo in senso ampio, diverso dall'attività di agenzia che è tipicamente commerciale e a servizio delle compagnie di assicurazione

§ L'affidamento dell'incarico di brokeraggio da parte della Pubblica Amministrazione è ormai riconosciuto ammissibile dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, CdS, Sez. IV, sent. n. 1019 del 24.02.2000) anche se non è ben definita la sua qualificazione giuridica, a causa anche della laconicità della suddetta disciplina normativa.

§ Secondo la Corte la mancanza di un univoco orientamento sulla qualificazione giuridica dell'attività di brokeraggio e la conseguente impossibilità di ricondurlo ad una disciplina tipizzata, unitamente alla considerazione che nella prassi commerciale la provvigione è pagata dall'assicuratore (e non già da entrambe le parti ai sensi dell'art. 1755 c.c.), conduce a ritenere che l'istituto in esame può collocarsi nella fattispecie del contratto misto con applicazione della disciplina giuridica corrispondente a diversi istituti contrattuali quali la mediazione, la locatio operis, il mandato, l'appalto, etc... a seconda delle caratteristiche oggettuali concordate con la Pubblica Amministrazione nella fattispecie concreta.

§ Il servizio di brokeraggio può ricomprendersi tra gli appalti di servizi assicurativi "in senso lato" contemplati nella cat.6 dell'allegato IIA del d.lgs. n. 163/06 e come tale risulta assoggettato, a norma dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 163/06 alla disciplina degli appalti di servizi, ciò in quanto si tratta di un'attività strumentale comunque volta a migliorare l'efficienza del soggetto pubblico stipulante, attraverso l'assolvimento di compiti che richiedono specifiche competenze professionali e un idoneo apparato organizzativo e funzionale (quello del broker) rispetto alle esigenze della stazione appaltante.

RITENUTO di dover sottolineare, prima di procedere ad esaminare l'incarico di che trattasi sotto il profilo dell'appalto di servizi, che la Corte di Cassazione – Sezione Civile III – con la Sentenza n. 2416/'05 più soprarichiamata, ha confermato la legittimità del ricorso, da parte della pubblica amministrazione, al broker e che l'attività del broker è compatibile con le procedure ad evidenza pubblica;

RITENUTO, dunque, quanto all'aspetto di appalto di servizi che viene in considerazione con riferimento all'attività mediatizia in forma di impresa commerciale (che presuppone quindi un'attività organizzata con assunzione del rischio di impresa)

#### RILEVATO CHE:

- l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato ora dal D.Lgs. n. 50/2016, si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "intuitu personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da

un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l'attività di consulenza nell'ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;

- la tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

VISTO il D.Lgs.50/2016 art.art.36,comma 2 che consentono l'affidamento fiduciario per acquisizioni al di sotto dei 40.000 Euro;

VISTA la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker intuitu personae, in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;

VISTA la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

VISTA la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell'ipotesi dell'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;

TENUTO conto che il valore dell'incarico da affidare deve essere commisurato con il totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell'appalto, a carico della Compagnia assicurativa e che il valore complessivo attuale è pari ad Euro 2.700,00 annui, calcolato applicando le suddette provvigioni sui premi dei contratti assicurativi in corso, al netto delle imposte;

CONSIDERATO quindi che per il periodo dell'incarico il valore delle suddette provvigioni calcolate con il criterio di sopra riportato, risulta essere inferiore all'importo di €40.000,00;

VISTO che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L.191/2004, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip;

VISTO l'art. 9 c. 4 del D.L 66/2014 che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 nel seguente modo: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli

stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.";

CHE pertanto relativamente al suddetto contratto sono stati analizzati i seguenti profili:

§ attuabilità delle condizioni di fornitura definite nel contratto;

§ problematiche inerenti l'esecuzione del contratto;

CHE il contratto è riferito al periodo 1° Agosto 2020 – 31 Luglio 2025 (anni 5) e non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 c.c.;

FATTO PRESENTE che è interesse dell'Amministrazione Comunale procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri in essere, nonché all'assistenza tecnica ed amministrativa relativa alla immediata gara da esperire per l'affidamento di diversi contratti assicurativi, posto che detti servizi sono ancora in fase di esecuzione;

CHE la formalizzazione del contratto avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs.50/2016 su Piattaforma MEPA;

RILEVATO che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

ATTESO che è stato acquisito il codice CIG, il cui numero attribuito è: Z442DAAE82;

DATO ATTO che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non comporta oneri diretti a carico del Comune;

FATTO PRESENTE che è stato predisposto lo schema di contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che disciplina i termini e le modalità di espletamento del servizio, nonché le altre obbligazioni tra le parti;

RAVVISATA la regolarità tecnica del presente atto;

RIMARCATO, che il calcolo di cui sopra è puramente teorico, sia perché non viene in considerazione un servizio assicurativo vero e proprio, sia perché il Broker non è remunerato direttamente dal Comune e, quindi, trattasi, come detto, di una valutazione del valore dell'attività riferibile al Broker, tenendo presente i premi pagati dall'Amministrazione per i vari lotti assicurativi;

TUTTO ciò premesso;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che con il contratto che si stipulerà con il sottoscrittore ci si propone di affidare l'incarico di brokeraggio assicurativo, l'oggetto del contratto da stipularsi, come scrittura privata, con

l'assistenza del Segretario che interviene in tal caso anche come responsabile del Servizio in virtù di quanto sopra acclarato, consiste per l'appunto in tale incarico, che il broker è reperito con affidamento diretto secondo quanto previsto dal regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia e che per le clausole si rimanda al contratto stesso;

VISTO il TUEL 267/2000

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;

#### D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di Brokeraggio per il periodo 1 Agosto 2020 – 31 Luglio 2025, dando atto che l'affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti.

3. DI APPROVARE l'allegata bozza di disciplinare di incarico che regola le condizioni di svolgimento del servizio da affidarsi tramite piattaforma MEPA;

4. DI SUBORDINARE la stipulazione del suindicato contratto agli accertamenti e alle verifiche necessari in ordine alla capacità a contrattare del fornitore.

5. DI STABILIRE che le parti, qualora tenute per legge, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. Pertanto, le transazioni relative all'esecuzione del presente Contratto saranno effettuate mediante conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso società di Poste italiane Spa, secondo il disposto dell'art.3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.

6. CHE il Comune, in ragione degli obblighi posti a carico delle Parti dall'art.25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 e s.m.i. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136, comunica al fornitore i seguenti codici: Codice identificativo di gara ( CIG): Z442DAAE82;

7. DI DARE ATTO CHE la presente determina:

§ Va pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della legge 69/2009.

§ Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 va pubblicata sul sito internet sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37, commi 1 e 2 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33;

§ Va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio di segreteria e disponibile attraverso l'apparato informatico dell'ente.

§ Va pubblicata sul sito internet alla sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti" alla voce "Provvedimenti dirigenziali", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

§ Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104

del 2 luglio 2010 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni.

Il Responsabile dell'Area  
CERETTO CESARE

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



## **COMUNE DI MONGRANDO**

Provincia di Biella

### **Determinazione N.179 (Reg. Sett. 15) DEL 16-07-2020**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS.  
N.267/00, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI  
BROKERAGGIO.**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata il giorno 16-07-2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Mongrando, 16-07-2020

Il Responsabile della  
Pubblicazione

CESARE CERETTO

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

REP.

OGGETTO : **Disciplinare di incarico per svolgimento "Servizio di brokeraggio assicurativo" – periodo 01.08.2020 - 31.07.20205– CIG. Z442DAAE82.**

L'Anno **Duemila** il giorno del mese di **Luglio** presso la  
Residenza Comunale di Mongrando, tra i Signori:

**1) CERETTO dr. Cesare**, nato a Biella il 25.02.1958, in qualità di Responsabile del Servizio facente funzioni interessato del Comune di Mongrando (C.F./P.IVA: 00392750022), ove domicilia per ragioni d'ufficio, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, nel seguito dell'atto denominato semplicemente "*Comune*";

**2) FERRARO Roberto**, nato a Biella (BI) il 24.04.1963, residente a Biella, Via Addis Abeba n.22, in qualità di legale rappresentante della Società "Cbs Insurance Brokers S.a.s.", con sede legale in Biella, Via Nazario Sauro n.5, Codice Fiscale : 01620530020, iscritta al Registro Unico Intermediari di cui all'art.109 del D. Lgs.07.09.2005, n.209 - alla Sezione B - n.B 000106335 dal 04.05.2007, nel seguito dell'atto denominata semplicemente "*Broker*" -----

**Premesso**

- **Che**, con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. del , è stato conferito incarico alla Società "Cbs Insurance Brokers S.a.s." di Biella per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Mongrando, ai sensi dell'art.106 del D. Lgs.07.09.2005, n.209, ed è stato approvato lo schema del presente disciplinare; -----

**Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Articolo 1 - Oggetto dell'incarico**

Il Comune di Mongrando, come sopra rappresentato, conferisce alla Società "Cbs Insurance Brokers S.a.s." di Biella, che accetta, l'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune stesso, ai sensi dell'art.106 del D. Lgs.07.09.2005, n.209, alle condizioni qui di seguito specificate. -----

## **Articolo 2 - Attività**

L'incarico di cui al precedente articolo 1 presuppone e comporta l'espletamento da parte del *Broker* delle seguenti attività di consulenza specialistica, elencate in via indicativa e non esaustiva:

**a) Analisi dei rischi, valutazione delle necessità assicurative del *Comune* e delle problematiche collegate;** -----

**b) Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione di proposte specifiche che soddisfino le esigenze del *Comune*;**

**c) Valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi a carico del *Comune*;** -----

**d) Predisposizione di eventuali Capitolati Speciali per l'affidamento del servizio assicurativo, assistenza nelle procedure di affidamento di tale servizio (controlli di fattibilità delle soluzioni proposte, di conformità e di economicità delle offerte, verifica del rispetto dell'equilibrio tra prestazione assicurativa e premio), assistenza nella fase contrattuale;** -----

**e) Esecuzione e gestione delle polizze, mediante:** -----

- Proposte di aggiornamento di valori e condizioni assicurative, anche in relazione alla evoluzione della legislazione vigente in materia e delle condizioni del mercato assicurativo di riferimento; -----

- Segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi e contestuale richiesta di provvedere alla loro regolazione; la segnalazione delle scadenze di pagamento dovrà pervenire al *Comune* da parte del *Broker* al momento della attivazione della copertura assicurativa e, comunque, in tempi tali da consentire al *Comune* di emettere il mandato di pagamento a favore del *Broker* entro i termini previsti da ogni singolo contratto; il *Broker* dovrà provvedere al pagamento del premio a favore della Compagnia assicuratrice entro i termini utili a garantire la copertura assicurativa dei singoli contratti;
- Per quanto attiene la copertura RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) ed altri rischi riferiti ai mezzi del *Comune* il *Broker* otterrà dalla Compagnia titolare del contratto conferma delle relative coperture assicurative mediante consegna dei contrassegni assicurativi; -----

**f)** Consulenza gratuita ai dipendenti del *Comune* per le pratiche di risarcimento in caso di sinistri da loro subiti e garantiti dalle polizze dell'Ente stesso; -----

**g)** Gestione di eventuali sinistri, sia attivi che passivi. -----

**Articolo 3 - Divieti**

Al *Broker* viene espressamente vietato: -----

- Di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con i competenti organi del *Comune*; -----
- Di stipulare contatti in nome e/o per conto del *Comune*. -----

**Articolo 4 - Prerogative del *Comune***

Restano di esclusiva competenza del *Comune*: -----

- La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal  
*Broker*; -----

- La scelta delle procedure di gara, nel rispetto degli obblighi di legge, per la  
stipula dei contratti di assicurazione, nonchè l'adozione dei conseguenti atti  
amministrativi; -----

- La adozione degli atti amministrativi e la sottoscrizione di tutti gli atti e  
documenti contrattuali relativi alle polizze, compresi quelli relativi alla  
gestione amministrativa di eventuali sinistri. -----

#### **Articolo 5 - Obblighi del Comune**

Il *Comune*, da parte sua, si impegna e si obbliga a: -----

- Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi,  
che si avvale della consulenza del *Broker* ; -----

- Non stipulare, nè sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi  
assicurativi senza aver prima consultato il *Broker* ; -----

- Fornire al *Broker* la collaborazione del proprio personale, nonchè tutti gli  
atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e  
obblighi riguardanti il suddetto servizio. -----

#### **Articolo 6 - Durata dell'incarico**

La durata dell'incarico è stabilita in **anni cinque, dal 01 Agosto 2020 al 31  
Luglio 2025.** -----

L'incarico cesserà con effetto immediato qualora venga meno l'iscrizione al  
Registro di cui all'art.109 del D. Lgs. 07.09.2005, n.209. -----

#### **Articolo 7 - Revoca dell'incarico**

Il *Comune* si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico qualora lo  
ritenesse opportuno, ovvero nel caso in cui, a seguito di gravi inadempienze

da parte del *Broker* agli obblighi posti a suo carico dal presente disciplinare, venga meno il rapporto fiduciario alla base dell'incarico stesso. La revoca dovrà essere comunicata in forma scritta, senza ulteriori formalità. -----

#### **Articolo 8 - Inadempienze contrattuali**

**a)** Il *Comune* ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n.792/1984 e ss.mm.ii. imputabili a negligenze, errori ed omissioni del *Broker* ; -----

**b)** Il *Broker* risponde di eventuali danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare. -----

**c)** Il *Broker* dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione di responsabilità civile per negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 07.09.2005, n.209. -----

#### **Articolo 9 - Compensi**

Il *Broker* avrà diritto ad un compenso provvigionale solo sulle polizze prorogate, rinegoziate, o stipulate ex novo, con la sua intermediazione e tale compenso, come da consuetudine di mercato, sarà interamente ed esclusivamente a carico delle relative compagnie assicuratrici. Pertanto, nulla sarà dovuto dal *Comune* per le attività espletate ai sensi del presente disciplinare. -----

Ai fini fiscali, il valore presunto del presente contratto è stabilito in €. XXXXX annui e, pertanto, in **complessivi € XXXXXXXX per l'intero periodo di anni cinque**, calcolato applicando la provvigione media percepita dal *Broker* – pari al XXXX - all'ammontare annuo delle polizze dell'Ente, pari ad €.XXXXXXXXXX (spesa presunta Anno 2020); -----

-----

**Articolo 10 - Oneri a carico del *Broker***

Sono a carico del *Broker* : -----

a) Tutte le spese e tutti gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;

b) I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico. -----

**Articolo 11 - Divergenze**

Eventuali divergenze che dovessero insorgere tra il *Comune* ed il *Broker* circa l'applicazione del presente disciplinare, qualora irrisolvibili in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri, dei quali due scelti, rispettivamente, da ciascuna parte, ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto d'accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Amministrazione.

**Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di ottemperare alle disposizioni della L.136/2012 in materia di tracciabilità dei pagamenti, il *Broker* si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con il Comune di Ronco Biellese, utilizzando esclusivamente lo strumento del “bonifico bancario”, con indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. CIG assegnato, ai fini esclusivamente fiscali : **Z442DAAE82** L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto stesso e di comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, competente per territorio. -----

-----

**Articolo 13 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. il *Comune* ed il *Broker* si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per le finalità annesse, connesse e conseguenti al servizio di cui al presente disciplinare. -----

**Articolo 14 - Norme di rinvio**

Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme legislative speciali in materia di brokeraggio assicurativo e le norme del codice civile in materia di contratti ed obbligazioni. -----

**Articolo 15 - Spese contrattuali**

Le spese di bollo e tutte le spese inerenti alla stipula del presente disciplinare, ai sensi della Legge 27.12.1975, n.790 e ss.mm.ii. sono a carico del *Broker*.

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.131/86. -----

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

IL BROKER